COSTRUZIONE DELL'AEROPORTO DI GENOVA-SESTRI

Art. 4 (Convenzione autonomo del porto di Genova)

I predetti Enti pubblici e privati si impegnano di versare entro due mesi dell'entrata in vigore della legge concernente la costruzione dell'aeroporto al Consorzio autonomo del porto la prima rata dei loro rispettivi contributi come sopra determinata. Il Comune, il Consorzio autonomo del porto, la Provincia e la Camera di commercio di Genova si impegnano altresi' a sostenere, pro-quota, l'eventuale eccedenza di spesa di costruzione dell'aeroporto rispetto alle lire 12.800.000.000 preventivate, nonche' l'eventuale maggior onere rispetto al piano di finanziamento previsto. Le attivita' della gestione dell'aeroporto saranno innanzi tutto devolute a coprire l'eventuale eccedenza di spesa nonche' l'eventuale maggior onere di cui al comma precedente. Qualora, in seguito, le attivita' della gestione dell'aeroporto lo consentano, i contributi degli Enti pubblici indicati nel secondo comma del presente articolo e quello dello Stato, di cui alle premesse, nonche' il contributo di cui al successivo art. 5 saranno ridotti o cesseranno del tutto. Detta eventuale riduzione, nei rapporti fra i contributori genovesi, trovera' applicazione con precedenza sul contributo previsto dal successivo art. 5.

Versione in vigore dal 23 maggio 1954, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri
Estremi	Legge 16 aprile 1954, n. 156
Partizione	Convenzione autonomo del porto di Genova
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costruzione-dell-aeroporto-di-genova-sestri/convenzione-autonomo-del-porto-di-genova-art-4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it